

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

“ 900 ”

Titolo I

Costituzione e scopi

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) Ai sensi dell'art.36 (trentasei) e segg. del codice civile in tema di “associazioni”, è costituita l'Associazione Culturale “900”. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di AC (Associazione Culturale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2) L'Associazione ha sede in C.A.P. 95030- Mascalucia (CT), Via dei Martiri n° 11. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici di competenza nei modi e termini stabiliti dalla legge.

FINALITA', SCOPO E MODALITA' DI PERSEGUIMENTO.

Art.3) L'Associazione è un libero centro di vita associativa, autonoma, pluralista, apolitica, a carattere volontario, democratica, con durata illimitata nel tempo. L'Associazione non persegue scopi di lucro.

Art.4) L'Associazione culturale 900 si propone di promuovere, sviluppare e perseguire finalità culturali inerenti il campo artistico e letterario e la cultura in genere mediante l'organizzazione e partecipazione ad eventi. Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:

- Organizzare e promuovere la diffusione della cultura e dell'arte anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali. Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere, i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
- Organizzare e promuovere iniziative a carattere musicale, artistico, sportivo, ricreativo e teatrale.
- Collaborare con Enti Locali, associazioni culturali, cooperative e società in genere aventi scopi analoghi, presenti sia sul territorio nazionale che altrove; Promuovere la produzione artistica-culturale in tutte le sue forme.
- Organizzare e gestire corsi di preparazione, di formazione professionale, di perfezionamento e aggiornamento, vacanze studio, scambi culturali; seminari, congressi, conferenze, meeting, briefing, tavole rotonde, dibattiti, mostre, fiere, sagre, happening e manifestazioni di interesse collettivo;
- Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale.
- Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- Svolgere corsi di formazione e aggiornamento per la promulgazione artistica di: scenografie per eventi, teatrale e cinematografica, fotografia, illuminotecnica, decorazioni floreali, confezionamento bomboniere, pittura, scultura, interior design, tecniche di animazione tradizionali e digitali, storia dell'arte, incontri culturali e artistici, presentazione libri, mostre, wedding cake, utilizzo di

pasta di zucchero, corsi di cucina, corsi di pasticceria, riti nuziali secondo le tradizioni dei territori corredate da scenografie da adattare in linea con il culto che caratterizza l'evento.

- Promuovere e promulgare laboratori artistici indirizzati agli adulti e ai bambini con finalità culturali e aggregative come: pittura, collage, animazione stop motion, realizzazione di cortometraggi, disegno, ecc.
- Promuovere e promulgare la realizzazione artistica di: strutture ricreative, centri culturali, musei e zone archeologiche, opere d'arte, immobili di interesse storico- culturale, centri di ricerca;
- Eseguire acquisti collettivi di libri di testo, materiale di documentazione, scritti o audiovisivi, materiale fotografico, scenografico, teatrale, nonché tutte le attrezzature utili al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- l'Associazione, per la realizzazione degli scopi sociali, si propone di stipulare delle convenzioni con enti locali, enti pubblici, morali, privati e con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile fra gli associati. L'Associazione, per il conseguimento di tutti gli scopi suddetti, potrà avvalersi di tutte le provvidenze in genere, statali, provinciali, comunali, regionali, comunitarie e di ogni altra agevolazione di legge.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale. L'Associazione può operare in Italia ed all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali in linea con quanto previsto dal proprio Statuto. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

DURATA

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

SOCI

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, Enti locali, organizzazioni di consumatori, istituti di ricerca, associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto e l'adozione dell'eventuale tessera dell'Associazione. I soci, possono essere: **Soci Fondatori:** le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo. **Soci Ordinari:** le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, s'impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota d'ingresso e del contributo annuo stabiliti dall'Assemblea ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall'appartenenza all'Associazione. **Soci Onorari:** le persone

fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. **Soci Sostenitori o Promotori:** Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione mediante conferimento in denaro.

Art.7) Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo. L'ammissione dei nuovi soci, è deliberata a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, il quale entro quindici giorni delibererà sulle domande di ammissione. Contro il rifiuto di ammissione non è ammesso appello.

Art. 8) Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Art.9) Tutti i soci concorrono a determinare l'attività della Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili. Hanno diritto di iniziativa, che si esercita sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali che l'Associazione metterà a disposizione, quando saranno individuati, e partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Art. 10) Il socio è tenuto al pagamento di una quota sociale annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo ed al rispetto dello Statuto e del regolamento interno e ad osservare le delibere degli organi sociali. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

Art. 11) La qualità di socio si perde per: decesso; Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale; Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso; Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo; Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Titolo II

Organi associativi

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 13) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 14) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno due dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione/ affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 15) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.

Art. 16) All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti. In sede ordinaria: approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso; Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti; Eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari; Deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria: deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione; deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; Deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno.

Art. 17) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 18) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19) Il **Consiglio Direttivo** è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea tra i soci, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due membri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 03 (tre) anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci e per giusta causa.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media due volte all'anno ed è convocato dal Presidente, da almeno due dei componenti, su richiesta motivata. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; Formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione; La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; Elabora il bilancio consuntivo; Stabilisce le quote associative ed i contributi che i soci dovranno versare; Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

PRESIDENTE

Art. 21) Il Presidente dura in carica (03) tre anni ed è rieleggibile. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, emettere o trarre assegni, avvalendosi dell'ausilio obbligatorio del Segretario Tesoriere. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie.

VICE PRESIDENTE

Art. 22) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, dura in carica 03 (tre) anni ed è rieleggibile.

SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 23) Il Segretario dura in carica (03) tre anni ed è rieleggibile. Redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 24) Il Tesoriere dura in carica (03) tre anni ed è rieleggibile. Egli ha il compito di gestire la cassa ed i conti correnti bancari e postali dell'associazione, può emettere assegni o incassare somme autonomamente, provvedendo periodicamente, con cadenza trimestrale alla rendicontazione durante la prima adunanza utile del Consiglio Direttivo. Egli ha il compito, di tenere il rendiconto economico-finanziario dell'associazione.

Art. 25) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 24) Il Collegio Sindacale, è organo facoltativo e costituisce l'organo di controllo dell'associazione, esso sarà formato da tre componenti e due supplenti e dura in carica tre anni. Il Collegio Sindacale, può essere rieletto per non più di due volte. Inoltre, si riunisce due volte l'anno e presiede alle adunanze del Consiglio Direttivo. Esso è convocato dal Presidente, che sarà eletto fra gli stessi componenti o da almeno due dei componenti, su richiesta motivata. Il Collegio Sindacale ha il potere di controllare i libri, i

registri contabili e di ispezionare la cassa; al Collegio Sindacale gli sono riservati altresì, tutti i poteri previsti dal codice civile. Il Collegio Sindacale è un organo facoltativo per l'Associazione. Sarà l'Assemblea, a deliberare la nomina del Collegio Sindacale, scegliendo quali membri, cinque fra i soci della stessa Associazione.

Titolo III

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 25) Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite: Dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; Erogazioni liberali degli associati e dei terzi; Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi; Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni a premi; Da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione; Altre entrate compatibili con le finalità sociali

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: Beni mobili ed immobili; Donazioni, lasciti o successioni.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

Art.26) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'A.C. ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 27) L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che, dovrà essere approvato dall'Assemblea nei modi e nei termini previsti dall'Art.14. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione culturale nei 15(quindici) gg che, precedono l'assemblea convocata.

SCIoglimento

Art. 28) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Art. 29) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 30) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili. Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

X

Claudia Bonomo
Presidente

X

Rizzi Renato Francesco
Vicepresidente

X

Scuto Marinella
Segretario Tesoriere